



Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 1118-2022 - Seduta N° 3773 - del 18/11/2022 - Numero d'Ordine 27

Prot/2022/1282432

Oggetto Programma di sviluppo rurale 2014-2022 – Procedure per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sulla sottomisura 03.01 “Sostegno ai regimi di qualità e di certificazione” –Euro 70.000,00

Struttura Proponente Settore servizi alle imprese agricole e florovivaismo

Tipo Atto Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente GIOVANNI TOTI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni TOTI	Presidente della Giunta Regionale	X	
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Andrea BENVEDUTI	Assessore	X	
Simona FERRO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore	X	
Angelo GRATAROLA	Assessore	X	
Augusto SARTORI	Assessore	X	
Marco SCAJOLA	Assessore	X	
		8	0

Relatore alla Giunta PIANA Alessandro

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub n

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA
-

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTI i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e in particolare le disposizioni in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 13 par. 2 e allegato III del regolamento medesimo;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il decreto ministeriale n. 2588 del 10/03/2020 “*Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*”;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Liguria (in seguito: PSR) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, modificata con decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2017) 1046 del 8/02/2017 ;

VISTA la deliberazione n. 33 del 27 ottobre 2015 con la quale il Consiglio regionale prende atto della stesura definitiva del PSR;

VISTO il regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022;

VISTO la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C (2021) 7589 del 19/10/2021 con la quale è approvata la modifica del PSR che estende al 2021 e 2022 l'originario periodo di programmazione 2014-2020,

VISTA la misura M03 "Schemi di qualità per i prodotti agricoli ed alimentari" del PSR ed in particolare la sottomisura M03.01 "Sostegno ai regimi di qualità e di certificazione";

RICHIAMATA la D.G.R. n. 677 del 4 agosto 2017, con la quale è stato approvato il bando per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere della sottomisura M03.01 "Sostegno ai regimi di qualità e di certificazione" per un importo di euro 1.200.000;

RICHIAMATA altresì la D.G.R. n.157 del 16 marzo 2018, con cui sono state apportate modifiche e integrazioni alla citata D.G.R. n. 677/2017;

CONSIDERATO che sono stati approvati i regolamenti dell'Unione europea che definiscono la transizione al nuovo periodo di programmazione degli impegni assunti nel periodo corrente e che sono ancora in via di definizione le procedure per applicare tale transizione;

RITENUTO di:

- consentire l'assunzione di nuovi impegni a valere sulla sottomisura M03.01 dando atto che non si prevede il pagamento della annualità successive -al 2025;
- disporre una dotazione pari a euro 70.000 per la sottomisura M03.01 per il finanziamento delle domande presentate il primo anno d'impegno;

DATO ATTO che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR compresa la misura M03, è demandata in termini di competenza e di cassa, all'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;

RITENUTO di individuare, ai sensi del citato decreto ministeriale n. 2588/2020, le fattispecie di violazione di impegni e i livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione così come ai punti 12 e 14 del Bando di cui all'Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

SENTITA l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Organismo Pagatore competente per il PSR Liguria;

DATO ATTO pertanto che si sono verificate le condizioni per avviare, tramite Bando, le procedure di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sulla Sottomisura M03.01 del PSR per le focus area FA 3.a;

RITENUTO che una dotazione finanziaria complessiva di euro 70.000,00 sia a questo fine congrua, in quanto in linea con la programmazione finanziaria del PSR 2014-2020;

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni:

- n. 1115 del 01/12/2016, con la quale sono stati definiti i criteri per l'ammissibilità delle spese nell'ambito del PSR;
- n. 862 del 20/09/2016 avente per oggetto "*Disposizioni in materia di pubblicità e informazione sul sostegno da parte del FEASR – Fondo europeo per lo sviluppo rurale nell'ambito del Programma regionale di sviluppo 2014 - 2020*";

VISTO l'art. 6 della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 "*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

SU PROPOSTA del Vice Presidente e Assessore all'Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Marketing territoriale;

DELIBERA

per i motivi meglio precisati in premessa che si intendono integralmente richiamati:

- 1) di autorizzare l'avvio delle procedure per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla sottomisura M03.01 del PSR;
- 2) di approvare il bando per la presentazione delle domande di cui sopra (allegato 1), comprensivo degli allegati 2 e 3 parti integranti e sostanziali del presente atto:
 - allegato n. 1: Bando sottomisura M03.01;
 - allegato n. 2: Scheda tecnica;
 - allegato n.3 Informativa al trattamento dei dati personali
- 3) dare atto che non si prevede il pagamento di annualità successive al 2025;
- 4) di individuare, ai sensi del DM n.2588 del 10/3/2020, le fattispecie di violazione di impegni e i livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione individuate per la sottomisura M03.01 del PSR come precisato ai punti 12 e 14 dell'allegato 1 al presente atto;
- 5) di porre a bando la somma complessiva di euro 70.000,00=, considerata congrua in quanto in linea con la programmazione finanziaria del PSR;
- 6) di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
- 7) di stabilire che le domande di sostegno devono essere presentate tramite il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), secondo le tempistiche e le modalità previste alle lettere a) e b) punto 9 del Bando Allegato 1 del presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 8) di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi alle Imprese Agricole Florovivaismo di stabilire con proprio atto, sentita l'Autorità di Gestione del PSR, eventuali variazioni dei termini previsti dal Bando, in particolare di quelli relativi alle presentazioni delle domande di sostegno e di pagamento, in presenza di motivate esigenze tra cui quelle connesse alla funzionalità del SIAN e allo stato di emergenza derivante dalla pandemia da virus COVID-19;
- 9) di stabilire che l'istruttoria delle domande di sostegno di cui sopra resta temporaneamente sospesa nel caso di non corretto funzionamento del SIAN stesso;
- 10) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul sito web regionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto

Allegato 1**BANDO Misura 3.1****1) FINALITÀ E OBIETTIVI**

La misura M03.01 “Sostegno ai regimi di qualità e di certificazione” del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2022 della Regione Liguria, di seguito PSR, intende promuovere l’introduzione e la diffusione di regimi di qualità (DOP, IGP, produzioni da agricoltura biologica o integrata) e di regimi facoltativi di certificazione in materia etico - sociale e ambientali, idonei per le produzioni ortofloricole.

L’obiettivo prioritario è di migliorare la competitività dei produttori primari, integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali.

Il presente Bando disciplina, specificatamente, i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno, pagamento, e per la concessione dei finanziamenti previsti dalla misura M03.01 - sostegno ai regimi di qualità e facoltativi di certificazione.

La misura specificatamente:

- risponde al fabbisogno **F07** individuato in seguito all’analisi SWOT (v. cap. 4.2.7 del PSR):
- concorre alla Focus area **3a** di cui all’art. 5 del Reg. UE n.1305/2013 (v. PSR cap. 5.2):

2) DISPONIBILITÀ FINANZIARIE

La gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, compresa la misura M03.01, è demandata, in termini di competenza e di cassa, all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale.

Le risorse finanziarie messe a disposizione per il presente Bando ammontano a complessivi euro 70.000 così suddivisi per regime di qualità/certificazione:

Totale € 70.0000	Ripartizione tra regimi			
	Regimi di certificazione facoltativi per le produzioni ortofloricole (60%)	SQN Produzione Integrata (15%)	DO IG (12,5%)	Biologico (12,5%)
	€ 42.000	€ 10.500	€ 8.750	€ 8.750

Le risorse vengono assegnate mediante specifica graduatoria per ciascuno dei regimi sopra indicati. Al fine di una migliore utilizzazione delle risorse finanziarie previste per il presente Bando, la Regione può utilizzare le eventuali economie riscontrate nell’ambito di ciascun regime di qualità, per finanziare le domande di sostegno che sono risultate ammissibili e parzialmente finanziabili o non finanziabili a partire dalla domanda, indipendentemente dal regime di riferimento, che ha conseguito il punteggio più elevato. Nel caso di parità di punteggio ha priorità la domanda con minor costo.

3) MODALITÀ DI ACCESSO E LOCALIZZAZIONE

La modalità di attuazione della presente misura è **a graduatoria**

Gli aiuti previsti dal presente atto sono concedibili sull’area del Programma (territorio regionale) ai sensi dell’art. 70 del Reg. UE n.1303/2013 e sono rivolti ai beneficiari di cui al punto 4.

4) BENEFICIARI

Possono presentare domanda di sostegno a valere sul presente Bando gli "agricoltori in attività", ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE n. 1307/2013, singoli o associati. Sono ammessi i beneficiari che aderiscono per la prima volta o (ai sensi del Reg. UE n.2393/2017) che hanno aderito nei primi cinque anni precedenti, al regime di qualità o al regime facoltativo di certificazione, al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Possono pertanto presentare domanda di sostegno, ai sensi del Reg. UE n. 2393/2017, gli agricoltori già iscritti ad un sistema di qualità/certificazione ammesso, a far data dall'anno 2018.

5) REGIMI DI QUALITÀ AMMESSI

Sono ammessi al sostegno i seguenti regimi di qualità o regimi facoltativi di certificazione (regimi per i prodotti agricoli e alimentari di cui all'allegato I del TFUE):

- **prodotti riconosciuti IGP e DOP** ai sensi del Reg. UE n. 1151/2012 e iscritti in uno dei registri UE attivi nel territorio regionale (Olio extravergine d'oliva "Riviera ligure" DOP; Basilico genovese DOP Vitelloni Piemontesi della Coscia IGP);
- **prodotti riconosciuti nell'ambito di una DO o IG** ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo ed iscritti in uno dei registri UE; tra le DO: "Rossese di Dolceacqua", "Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetrà", "Riviera Ligure di Ponente"; "Colli di Luni", "Colline di Levante", "Golfo del Tigullio - Portofino", "Val Polcevera", "Ormeasco di Pornassio; tra le IG: "Liguria di Levante", "Colline del Genovesato", "Colline Savonesi", "Terrazze dell'Imperiese";
- **prodotti dell'agricoltura biologica**, conformi alle condizioni poste dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007;
- **regimi nazionali**, conformi alle condizioni previste alla lett. b), paragrafo 1) dell'articolo 16 del Reg. (UE) n. 1305/2013 (vedi sezione 8.2.3.3.1.11 del PSR): rientra il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (S.Q.N.P.I.), istituito con Legge n. 4/2011 su iniziativa del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Mipaaf).
- **regimi di certificazione facoltativi** riconosciuti dagli Stati membri, conformi alla lett. c), paragrafo 1) dell'articolo 16 del Reg. (UE) n. 1305/2013 agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche (Comunicazione della Commissione 2010/C 341/04), attivati esclusivamente per i prodotti ortofloricoli regionali; vi rientrano:
 - Standard GLOBAL GAP;
 - Standard MPS Milieu Project Sierteelt (Progetto floricoltura ambientale).

I prodotti inseriti nel regime di qualità devono essere commercializzati dall'azienda con il marchio di qualità pertinente.

Per il regime di qualità "Biologico", per le produzioni in commercializzazione, pur non etichettate (es. vendita di prodotto fresco non confezionato), è comunque obbligatorio aver ottenuto la certificazione di conformità del prodotto (v. anche punto 12 "Domande di pagamento").

6) SPESE AMMISSIBILI

L'ammissibilità e la decorrenza delle spese ammissibili sono definite ai sensi della DGR n. 1115/2016 e ss.mm.ii. La decorrenza delle spese ammissibili corrisponde generalmente alla data di presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione di quelle spese, propedeutiche alla domanda di sostegno, sostenute tra la data di emanazione del bando e la presentazione della suddetta.

Sono **ammissibili esclusivamente i costi fissi** realmente sostenuti dai soggetti beneficiari per la partecipazione al regime di qualità ammesso, come di seguito specificato:

- costo per l'iscrizione e l'assoggettamento al sistema di controllo;
- costo per la quota annua per l'attività di certificazione;
- spese per i controlli intesi a verificare il rispetto dei disciplinari, incluso i costi per:

- l'eventuale check-up aziendale richiesto dall'Organismo di controllo;
- le analisi (chimico-fisiche e organolettiche) richieste formalmente dall'organismo di controllo e il costo per eventuali verifiche ispettive aggiuntive, richieste dall'Organismo di controllo.

Non sono ammissibili, seppur sostenute, le:

- spese previste dall'attività di autocontrollo, disciplinata dalla normativa vigente;
- spese di certificazione per produzioni che non hanno ottenuto la conformità/idoneità;
- ulteriori ispezioni e/o analisi effettuate a seguito di accertamento di irregolarità da parte dall'Organismo di controllo;
- eventuali quote associative;
- tenuta di registri.

7) QUANTIFICAZIONE DEL SOSTEGNO E NUMERO DI ANNUALITA'

Il sostegno è una sovvenzione a fondo perduto concessa a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale, per i primi 5 anni di certificazione. Come indicato al Cap. 8.1 del PSR, per la sottomisura 3.1 non sono concessi contributi per importi inferiori a 300 €.

L'intensità dell'aiuto è pari al 100% dei costi fissi sostenuti nel periodo di riferimento per ciascuna annualità, per la partecipazione al/ai regime/i di qualità ammesso/i, entro il limite massimo complessivo annuale di € 3.000,00 per azienda.

Le domande di pagamento possono essere presentate solo fino a tutto il 2025, termine ultimo di validità della presente programmazione.

La prima annualità (pari a 12 mesi) decorre dalla data di presentazione della domanda di sostegno.

Le successive annualità avranno pertanto analogo andamento temporale. **Le scadenze di ciascuna annualità saranno indicate nell'atto di concessione.**

Qualora la prima partecipazione al regime di qualità sia anteriore alla presentazione della domanda di sostegno di cui al paragrafo 4, il periodo massimo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione al regime di qualità e la data della domanda di sostegno.

L'aiuto non è cumulabile con altri aiuti pubblici per le stesse iniziative.

8) CRITERI DI SELEZIONE

La selezione **avviene nell'ambito di ciascuno dei regimi ammessi**, così come elencati al punto 5 del presente Bando, sulla base dei criteri di selezione definiti nell'ambito dei principi individuati nel PSR ed esaminati con parere favorevole in sede di Comitato di Sorveglianza nella seduta del 3 febbraio 2016:

PRINCIPIO	PESO
- Preferenza ai giovani imprenditori	40
- Combinazione con altre operazioni attinenti la valorizzazione dei prodotti di qualità o le filiere dei prodotti di qualità	25
- Nuove denominazioni	Principio non declinato in termini di punteggio
- Tipologia delle produzioni, con priorità alla produzione floricola	10
- Aziende ricadenti in zone ZVN o in altre aree con specifiche problematiche ambientali (SIC, ZSC, ZPS, aree parco)	25
TOTALE PUNTEGGIO	100

Il principio nuove denominazioni non viene applicato in termini di punteggio.

La somma totale dei fondi disponibili a Bando viene suddivisa per ciascun regime di certificazione.

Come previsto dalla sottomisura, la maggior parte delle risorse disponibili, pari al 60% della disponibilità totale di cui al punto 2 del presente Bando, è destinata prioritariamente a favore dei

regimi di certificazione facoltativi, in quanto trattasi di regimi di nuova introduzione per le produzioni ortofloricole regionali.

Pertanto la somma totale dei fondi disponibili per il presente Bando viene suddivisa come segue:

- il 60% per i regimi di certificazione facoltativi (GLOBAL GAP e MPS);
- il 15 % delle risorse disponibili per il sistema di qualità nazionale di produzione integrata;
- il 12,5% delle risorse disponibili per i prodotti dell'agricoltura biologica;
- il 12,5% delle risorse disponibili per i prodotti riconosciuti DO e IG;

L'attribuzione del punteggio alla domanda, qualunque sia il regime di riferimento, avviene, nell'ambito dei principi individuati, attraverso l'applicazione dei criteri di seguito in dettaglio specificati:

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione (PSR)	Declinazione	Punteggio	Note
a) Criteri applicabili a tutti i regimi			
Preferenza ai giovani imprenditori (punteggio max 40)	Giovane di primo insediamento, di età inferiore o uguale a 30 anni, (insediati da meno di 5 anni)	punti 40	PUNTEGGI NON CUMULABILI
	Giovane di primo insediamento di età compresa tra 31 anni e 41 anni non compiuti, (insediati da meno di 5 anni)	punti 30	
Combinazione con altre operazioni attinenti la valorizzazione dei prodotti di qualità o le filiere dei prodotti di qualità (punteggio max 25)	L'azienda è aderente in qualità di partner ad un progetto di cooperazione presentato a valere sulla misura 16.4, se riferito al prodotto certificato	punti 10	I PUNTEGGI SONO CUMULABILI Adesione alle misure del PSR riferita agli ultimi 5 anni
	L'azienda ha partecipato ad almeno un'azione formativa della misura M01.01, riferita al prodotto certificato	punti 5	
	L'azienda ha presentato domanda per una delle seguenti misure di PSR: M10.01 A "Adesione ai principi dell'agricoltura integrata" o M11.01 "Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica" * (punteggio max 10)	- presenza di domanda sulla M11.01: punti 5 - presenza di domanda sulla M10.01: punti 5	
b) Criteri aggiuntivi per i regimi di certificazione facoltativi			
Tipologia delle produzioni, con priorità alle produzioni floricole (punteggio max 10)	Produzione certificabile, prevalentemente floricola (fiori recisi, piante in vaso vasi piante aromatiche, fronde)	punti 10	PUNTEGGI NON CUMULABILI
	Produzioni certificabili prevalentemente orticole	punti 5	
Aziende ricadenti in zone ZVN o in altre aree con specifiche problematiche ambientali (SIC, ZSC, ZPS, aree parco) (punteggio max 25)	Aziende ricadenti in zone ZVN	punti 15	I PUNTEGGI SONO CUMULABILI
	Aziende ricadenti in zone SIC, ZSC, ZPS, aree parco	punti 10	

* Per quanto riguarda il punteggio relativo all'adesione mis. M11.01, lo stesso non può essere attribuito nel caso in cui il sistema di certificazione prescelto nella domanda misura 3.1 corrisponda al metodo biologico, per incompatibilità coi requisiti di accesso alla stessa misura.

In caso di **parità di punteggio**: priorità alla domanda con minore importo richiesto.

Saranno escluse dall'aiuto le domande con un punteggio totale al di sotto di una **soglia minima pari a 5 punti**.

9) PRESENTAZIONE DOMANDA di SOSTEGNO

a) tempistica di presentazione domande di sostegno

I beneficiari potranno presentare domanda di sostegno a partire dal 18 novembre 2022 fino al 28 febbraio 2023.

b) modalità di presentazione domande di sostegno

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente atto devono documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al DPR 503/99, conformemente a quanto stabilito dalla circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) n. ACIU.2005.210 del 20/04/2005, e nel caso di allevamenti, anche della Banca Dati Nazionale per la zootecnia (BDN).

Il fascicolo aziendale, così come la BDN, deve essere aggiornato, validato, non in lavorazione e pienamente rispondente all'effettiva consistenza aziendale per tutte le schede in cui lo stesso è articolato (anagrafica compresa l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), territorio, mezzi di produzione, manodopera, dettaglio delle colture, dettaglio degli allevamenti, etc), pena la non ammissibilità delle spese la cui idoneità non sia valutabile a causa di carenti o erronee indicazioni sul fascicolo aziendale.

Si rammenta inoltre che il fascicolo deve essere confermato o aggiornato almeno una volta nel corso di ciascun anno solare, secondo quanto stabilito con Decreto Ministeriale n. 99707 del 1° marzo 2021 pubblicato in GU, serie generale, numero 94.

Il fascicolo così aggiornato e validato in tutte le sue componenti e con l'indicazione obbligatoria di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) da utilizzarsi per le comunicazioni, deve essere reso disponibile, a carico del richiedente, sul portale SIAN anche da coloro che lo hanno eventualmente costituito presso organismi pagatori diversi da AGEA.

A pena di irricevibilità le domande per lo sviluppo rurale, sia di sostegno che di pagamento, devono essere predisposte e presentate (tecnicamente "rilasciate") tramite le apposite applicazioni disponibili sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN (www.sian.it), attingendo le informazioni dal fascicolo aziendale. Non sono ammesse altre forme di predisposizione e presentazione delle domande. Tali domande, sempre a pena di irricevibilità, dovranno essere sottoscritte dal richiedente con firma elettronica secondo gli standard utilizzati dal SIAN.

Le domande di sostegno e di pagamento devono recare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) che sarà utilizzato per le comunicazioni inerenti all'operazione.

Ciascuna domanda sarà identificata univocamente dal relativo Barcode generato dal sistema e da un numero di protocollo attribuito elettronicamente da AGEA che fa fede per la data e l'ora di presentazione della domanda stessa.

La domanda avrà quindi esclusivamente un protocollo di AGEA che ha valenza ai fini del presente atto.

La compilazione delle domande di sviluppo rurale tramite il portale SIAN può essere effettuata anche da soggetti diversi da quelli che compilano e detengono il fascicolo aziendale, purché dotati di delega del richiedente e autorizzazione regionale ad accedere alle informazioni del

fascicolo aziendale. La delega deve essere compilata seguendo le istruzioni ed il modello disponibili al seguente link:

<https://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/abilitazione-ai-servizi-sian-2.html>

In caso di problemi informatici collegati alle funzionalità del SIAN in fase di compilazione della domanda è possibile aprire un ticket all'Help Desk Sian inviando mail all'indirizzo helpdesk@l3-sian.it e per conoscenza agli indirizzi strutturali.supporto.l4@it.ey.com, strutturali_supporto@sin.it, psrstrutturali@agea.gov.it e hd.sian@regione.liguria.it, allegando copia pdf della domanda nello stato in cui si trova e copia delle videate con evidenza degli errori. Ulteriori dettagli relativi all'apertura del ticket sono disponibili alla pagina dedicata, raggiungibile al seguente link <https://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/abilitazione-ai-servizi-sian-2/nuovo-servizio-assistenza-informatica-sian.html>.

I malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, l'incompatibilità degli stessi con il SIAN, la difficoltà di connessione, la lentezza dei collegamenti, l'assenza della firma OTP, le incompletezze o inesattezze del fascicolo aziendale o qualsiasi altro motivo diverso dal malfunzionamento del sistema informatico che impedisca il rilascio della domanda è di esclusiva responsabilità del richiedente; pertanto si raccomanda di procedere all'inserimento della domanda sul portale SIAN entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e rilascio della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

L'apertura del ticket non equivale alla presentazione della domanda che dovrà comunque essere rilasciata con le modalità e nei termini stabiliti dal presente bando, salvo eccezioni espressamente concesse dall'Autorità di Gestione ed in presenza di comprovati e persistenti malfunzionamenti informatici; la domanda sarà avviata in istruttoria solamente dopo il perfezionamento della stessa sul portale SIAN a carico del richiedente.

Le domande di adesione alla misura si distinguono in domande di sostegno e domande di pagamento.

La domanda di sostegno, pena la non ricevibilità, deve essere rilasciata sul SIAN perentoriamente entro e non oltre il 28 febbraio 2023 (il protocollo AGEA fa fede per la data di presentazione), inserendo sul SIAN anche la seguente documentazione in formato elettronico:

- scheda tecnica (allegato n. 2) debitamente compilata;
- Per le spese da sostenere devono essere presentati, almeno tre preventivi confrontabili e conformi a quanto previsto dalla DGR n.1115/2016 e ss.mm.ii.

I preventivi devono essere acquisiti esclusivamente mediante le funzionalità informatiche di "gestione preventivi per domanda di sostegno" disponibile sul SIAN. Eventuali preventivi richiesti e/o acquisiti con modalità diverse non saranno considerati ammissibili tranne nel caso sottoriportato di malfunzionamento del sistema SIAN. I preventivi devono essere richiesti direttamente agli Organismi di controllo e certificazione accreditati (ad eccezione dei regimi con Ente di certificazione unico). I singoli preventivi dovranno essere disarticolati per singola voce di spesa prevista e dovranno essere sviluppati per l'intero periodo per il quale è richiesto il sostegno.

In caso di comprovati malfunzionamenti delle funzionalità informatiche dell'applicativo "gestione preventivi per domanda di sostegno" è consentita l'acquisizione dei preventivi tramite PEC ricevuta dagli Organismi, ferma la necessità di aprire uno specifico ticket all'Help Desk con le modalità descritte alla pagina di Agriligurianet dedicata al "Nuovo servizio assistenza informatica SIAN" raggiungibile al seguente link [https://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/abilitazione-ai-servizi-sian-](https://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/abilitazione-ai-servizi-sian-2/nuovo-servizio-assistenza-informatica-sian.html)

2/nuovo-servizio-assistenza-informatica-sian.html. I preventivi acquisiti tramite PEC devono essere conformi al “Modello preventivo AGEA” scaricabile al suddetto link e devono essere allegati alla domanda di sostegno congiuntamente alla PEC con cui i fornitori li hanno trasmessi, alla mail di apertura del ticket e alla mail di riscontro dall’Help Desk di presa in carico del ticket

Per la presentazione delle domande di sostegno afferenti ad agricoltori già iscritti o che si iscrivono per la prima volta a regimi di certificazione riconosciuti DOP e IGP, ai sensi della DGR 1115/2016 non risultano necessari preventivi, in quanto per la quantificazione del contributo si fa ricorso al tariffario dell’ente di certificazione unico. Per tutti gli altri regimi di certificazione riconosciuti, anche per gli agricoltori già aderenti, alla domanda di sostegno occorre comunque allegare, oltre alla scheda tecnica, almeno tre preventivi, tra i quali anche quello predisposto dal certificatore del sistema al quale si aderisce

La mancata allegazione alla domanda di sostegno della documentazione obbligatoria, ovvero la mancata produzione della stessa o di altra documentazione necessaria per legge entro il termine perentorio assegnato con la richiesta di integrazione documentale, comporta l’inammissibilità/irricevibilità dell’intera domanda di sostegno o della singola spesa cui la documentazione mancante si riferisce con conclusione parzialmente positiva o negativa del procedimento motivata dall’incompletezza della documentazione indispensabile all’istruttoria.

Il beneficiario, che al momento della presentazione della domanda di sostegno deve ancora aderire per la prima volta al sistema di certificazione, deve richiederne l’adesione entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di sostegno, pena l’inammissibilità della domanda come specificato al punto 10.

10) ISTRUTTORIA delle DOMANDE E CONCESSIONE DEL SOSTEGNO E APPROVAZIONE GRADUATORIA

Le domande di sostegno pervenute sono istruite, ai sensi della l. r. 25 novembre 2009 n. 56, dal Settore Ispettorato Agrario regionale; trattandosi di procedimento complesso, il termine per la sua conclusione è di novanta giorni (ex art. 7, comma 2, della l.r. 56/2009 e art. 8, comma 1 del Regolamento Regionale n. 2/2011). Il Responsabile del Procedimento provvede alla:

- presa in carico della domanda sul portale SIAN;
- verifica di ricevibilità della domanda sulla base:
 - dei termini di presentazione della domanda,
 - presenza della scheda tecnica (Allegato 2),
 - presenza dei preventivi di spesa ove richiesti, ai sensi della DGR 1115/2016, tassativamente richiesti e acquisiti tramite la funzione di “gestione e consultazione preventivi” presente sul SIAN;
- verifica di ammissibilità della domanda (include riscontro dell’avvenuta richiesta di adesione al sistema di certificazione prescelto);
- attribuzione del punteggio di merito sulla base dei criteri di cui al punto 8.

A completamento della fase istruttoria, il Dirigente del Settore Ispettorato Agrario regionale approva con proprio atto le graduatorie finali delle domande risultate ammissibili per ciascun regime di qualità, specificando quali siano finanziabili e quali non finanziabili, nonché l’elenco delle domande non ammissibili.

Al fine di una migliore utilizzazione delle risorse finanziarie previste per il presente Bando, la Regione può utilizzare le eventuali economie riscontrate nell’ambito di ciascun regime di qualità, per finanziare le domande di sostegno che sono risultate ammissibili e parzialmente finanziabili o non finanziabili a partire dalla domanda, indipendentemente dal regime di riferimento, che ha

conseguito il punteggio più elevato. Nel caso di parità di punteggio ha priorità la domanda con minor costo.

Per le domande ammissibili e finanziabili il competente Settore Ispettorato Agrario Regionale provvede alla predisposizione e notifica al beneficiario del provvedimento di **concessione**, specificando in particolare la spesa ammessa, il relativo sostegno concesso, le scadenze delle singole annualità ed il termine di validità della concessione. Il Decreto dirigenziale di approvazione dell'atto di concessione produce gli effetti legali di efficacia previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013. Tale Decreto sarà pubblicato sul sito web della Regione Liguria.

11) DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE VARIANTI IN CORSO D'OPERA E FORZA MAGGIORE

Sono considerate varianti i cambiamenti degli elementi e dei parametri, tecnici e/o finanziari, previsti nella domanda di sostegno approvata.

Non sono ammesse varianti che determinino:

- la diminuzione del punteggio attribuito, tale da determinare un punteggio ricalcolato inferiore a quello minimo previsto per l'accesso alla sottomisura 3.1;
- la perdita dei requisiti di ammissibilità;
- l'aumento dell'onere a carico del contributo pubblico originariamente determinato.

E' fatto obbligo alle aziende che presentano domanda di sostegno a valere sulla misura 3.1 di comunicare per iscritto al Settore Ispettorato Agrario regionale, competente per territorio, qualsiasi modifica o evento (es. causa di forza maggiore o altre circostanze) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni presi. Tale comunicazione deve essere effettuata entro 10 giorni lavorativi dall'evento o per le cause di forza maggiore entro 15 giorni a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi. Restano ferme tutte le altre condizioni relative all'ammissibilità della spesa stabilite dalle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali.

12) PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DOMANDE DI PAGAMENTO

La domanda di pagamento è la richiesta di erogazione del pagamento del sostegno a seguito dell'ammissione a finanziamento della domanda di sostegno e dei costi sostenuti previsti dalla domanda stessa. **La domanda di pagamento deve essere obbligatoriamente presentata annualmente dal beneficiario della misura 3.1, titolare della domanda di sostegno ammissibile.**

a) termini e modalità per la presentazione della domanda di pagamento

Per ottenere la liquidazione del sostegno, il beneficiario deve presentare domanda di pagamento, esclusivamente in modalità informatica secondo gli standard utilizzati dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Le domande di pagamento devono essere presentate **annualmente alle scadenze previste nell'atto di concessione** (la prima entro e non oltre 12 mesi successivi alla data di presentazione della domanda di sostegno) per le **spese** relative alle attività di certificazione **sostenute nel periodo di riferimento dell'annualità**.

Qualora la domanda di pagamento annuale venga presentata oltre il termine di scadenza dell'annualità previsto nell'atto di concessione, si applica, per ogni giorno di ritardo, la riduzione dello 0,1% sull'importo del contributo accertato per la domanda di pagamento, fino a un massimo di 60 giorni, oltre i quali la domanda di pagamento non è più ricevibile.

Qualora la domanda di pagamento annuale non venga presentata, il beneficiario della domanda di sostegno non può ricevere il relativo finanziamento annuale. Il beneficiario è tenuto a comunicare, entro i 60 giorni successivi al termine di scadenza annuale previsto in atto di concessione, i motivi che non hanno permesso la presentazione della domanda di pagamento e comunque dichiarare di permanere nel sistema di qualità per tutti gli anni previsti nella domanda di sostegno.

b) documentazione da allegare

La domanda di pagamento deve essere corredata obbligatoriamente, di tutta la documentazione necessaria all'istruttoria, che diventa parte integrante e sostanziale della domanda, ovvero per tutti i sistemi di qualità cui il beneficiario aderisce:

- giustificativi di spesa (fatture o altri documenti contabili aventi forza probante equivalente) e relative attestazioni di pagamento.

Si ricorda che, come previsto dalla DGR n.1115/2016 e ss.mm.ii., le fatture, come gli altri documenti equivalenti, devono perentoriamente essere emesse sin dall'origine con la dicitura "PSR LIGURIA DOMANDA N°..." seguita dal corrispondente numero di codice a barre della domanda di sostegno. La mancanza di tale dicitura rende la fattura non utilizzabile ai fini della determinazione della spesa ammissibile ed il relativo contributo sarà rifiutato

Per tutte le produzioni certificate, il beneficiario deve essere in possesso della documentazione attestante l'assoggettamento al regime di qualità e certificazione prescelto. Per le produzioni vitivinicole DO e IG, per l'olio extravergine DO e per il basilico DO le competenti Camere di Commercio, in qualità di organi della Pubblica amministrazione, trasmettono, a richiesta della Regione, i dati relativi alle produzioni certificate assoggettate al sistema di qualità/certificazione.

Il competente Settore Ispettorato Agrario Regionale è tenuto inoltre ad acquisire d'ufficio i dati e i documenti, anche tramite il portale SIAN o altre banche dati disponibili.

Per le produzioni biologiche le imprese beneficiarie, per poter presentare la domanda di pagamento relativa alla prima annualità, devono aver ottenuto almeno il **documento giustificativo** di cui all'art. 29 del Reg. CE n. 834/2007, attestante l'avvenuto assoggettamento al sistema di controllo e certificazione. Trascorso il periodo di conversione, per poter presentare la domanda di pagamento dovranno aver richiesto e ottenuto anche il **certificato di conformità** per le produzioni aziendali certificate. Infatti nella misura 3.1 del PSR è previsto che *"non sono ammissibili... spese di certificazione per produzioni che non hanno ottenuto la conformità/ idoneità"*.

Tuttavia se, trascorso il periodo di conversione, l'azienda biologica non richiede o non ottiene la conformità del prodotto, sarà soggetta a revoca della concessione con obbligo di restituzione del sostegno eventualmente già percepito.

Per gli agricoltori già iscritti ad un sistema di certificazione ammesso a far data dall'anno 2018 la presentazione delle domande di pagamento segue le regole previste a bando.

13) MONITORAGGIO E CONTROLLO

È fatto obbligo al beneficiario di fornire alla Regione, ogni atto e documento concernente la richiesta di finanziamento, nonché tutte le informazioni e i dati utili ai fini del controllo, monitoraggio e valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2022.

Il beneficiario del finanziamento è altresì tenuto a consentire l'accesso ai propri locali, da parte del personale appositamente incaricato a fini ispettivi e di controllo.

14) VIOLAZIONE DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA', DI IMPEGNI E CONSEGUENTI RIDUZIONI O DECADENZA

Le condizioni di ammissibilità previste dal presente bando devono essere rispettate per la domanda di sostegno e anche per la domanda di pagamento, pena il rifiuto o la revoca del sostegno (con restituzione delle eventuali somme percepite maggiorate degli interessi) ai sensi dell'art.35 p.1 del Reg. UE 640/2014, in particolare in caso di:

- diminuzione (a seguito di varianti) del punteggio attribuito al di sotto della soglia minima di ammissibilità prevista dalla sottomisura 3.1;
- perdita del requisito di "agricoltore in attività";
- spostamento sede operativa aziendale fuori del territorio regionale;
- per il regime biologico, mancato ottenimento della certificazione di conformità dei prodotti al termine del periodo di conversione.

Per le domande di pagamento riferite ad annualità successive alla prima, il mancato mantenimento dell'adesione al regime di qualità/certificazione o la mancata presenza agli atti di tutte le domande di pagamento delle annualità precedenti o di idonea comunicazione giustificativa per la mancata presentazione (vedi punto 12), non comporta la restituzione del sostegno per la/le precedenti annualità, ma comporta il rifiuto del pagamento per la relativa annualità e l'impossibilità di richiedere il pagamento del contributo per le ulteriori annualità previste in domanda di sostegno.

In caso di violazione dell'impegno relativo al rispetto del termine di presentazione della domanda di pagamento annuale, si applica la riduzione indicata al paragrafo 12 lett. a) del presente bando.

15) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informano gli aderenti al presente bando che i dati personali acquisiti nei procedimenti ad esso relativi vengono trattati da parte della Regione Liguria e/o dei soggetti a ciò autorizzati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) e Decreto Legislativo n° 196/2003 e ss.mm.ii (Codice in materia di protezione dei dati personali).

In attuazione dell'art. 13 del citato Regolamento 2016/679/UE (GDPR) viene fornita l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'allegato 3 che fa parte integrante e sostanziale del presente bando

16) NORMA RESIDUALE

Per quanto non espressamente specificato nel presente Bando si applicano le vigenti e pertinenti norme e disposizioni della UE, nazionali e regionali, ivi compreso il Programma regionale di Sviluppo Rurale della Regione Liguria e le relative norme attuative.



REGIONE LIGURIA



REPUBBLICA ITALIANA



COMMISSIONE EUROPEA

Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020 – LIGURIA

Misura 3.1

SCHEDA TECNICA

Nome e Cognome del Legale Rappresentante							
Ubicazione / sede Legale dell'Azienda	Via e n. civico				n. civico		
	Comune			CAP			Provincia
Tel. /Cell.			Email				
Informazioni intestatario							
Giovane di primo insediamento, di età inferiore o uguale a 30 anni, che ha presentato la domanda sulla misura 112 o M6.1 (insediati da meno di 5 anni)					SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Giovane di primo insediamento di età compresa tra 31 anni e 41 anni, che ha presentato la domanda sulla misura 112 o M6.1 (insediati da meno di 5 anni)					SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
L'azienda aderisce in qualità di partner ad un progetto di cooperazione presentato a valere della misura 16.4, se riferito al prodotto certificato					SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
L'azienda ha partecipato ad almeno un'azione formativa della misura M01.01, riferita al prodotto certificato					SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
L'azienda ha presentato domanda per una delle seguenti misure di PSR: M10.01 A "Adesione ai principi dell'agricoltura integrata" o M11.01					SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Aziende ricadenti in zone ZVN					SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Aziende ricadenti in zone SIC, ZSC, ZPS, aree parco					SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	

Tipologia regimi di qualità ai quali si intende aderire

Regolamento di riferimento	Prima Adesione	ADERENTE	Prodotti ammessi	Cod. id. dell'intervento
Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	per i prodotti dell'agricoltura biologica	001
Reg. CE n. 1151/2012	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riviera Ligure Olio Extravergine DOP	002
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Basilico genovese DOP	003
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vitellone Piemontese della coscia IGP	004
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	"Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetra"	005
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	"Rossese di Dolceacqua"	006
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	"Riviera Ligure di Ponente"	007
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	"Colli di Luni"	008
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	"Colline di Levante"	009
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	"Golfo del Tigullio - Portofino",	010
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	"Val Polcevera"	011
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	"Liguria di Levante"	012
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	"Colline del Genovesato",	013
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	"Colline Savonesi"	014
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	"Terrazze dell'Imperiese".	015	

Regimi nazionali, conformi alle condizioni previste alla lett. b), paragrafo 1) dell'articolo 16 del Reg. (UE) n. 1305/2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Adesione al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata SQNPI istituito con Legge n. 4/2011	016
Regimi di certificazione facoltativi riconosciuti dagli Stati membri, conformi alla lett. c), paragrafo 1) dell'articolo 16 del Reg. (UE) n. 1305/2013 agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche (Comunicazione della Commissione 2010/C 341/04), attivati esclusivamente per i prodotti ortofloricoli regionali.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standard GLOBAL GAP a prevalenza orticola	017
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standard GLOBAL GAP a prevalenza floricola	018
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standard MPS Milieu Project Sierteelt (Progetto floricoltura ambientale).	019

Nota bene: contrassegnare con una crocetta le produzioni certificate oggetto della domanda di aiuto

Azienda in Prima Adesione	
Data prevista di adesione	

Azienda già ADERENTE (adesione non anteriore all'anno 2018)			
Anno di assoggettamento al sistema		Codice Az. o numero di assoggettamento azienda	
Soggetto Certificatore a cui si aderisce			

Durata dell'adesione alla sottomisura (ATTENZIONE: vedere NOTA)					
Codice identificativo dell'intervento	Annualità				
	1	2	3	4	5
	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>				

NOTA. La Mis. 3.1 consente di fruire di un contributo, a copertura delle spese di certificazione sostenute, per un massimo di cinque anni complessivi. Per le Aziende in prima adesione ad un nuovo sistema di certificazione tra quelli riconosciuti, i cinque anni terminano al quinto anno successivo alla prima iscrizione. Ai sensi del Reg. UE 2393/2017, per le aziende che alla presentazione della domanda di contributo e risultano già aderenti ad un sistema di certificazione riconosciuto, i cinque anni iniziano dall'anno di prima iscrizione, per cui il contributo potrà essere riconosciuto per gli anni rimanenti al momento della domanda.

Es: Aziende con 1ª adesione nel 2018 e Domanda di sostegno 2022: potranno avere riconosciuta solo una annualità.

Aziende con 1ª adesione nel 2019 e Domanda di sostegno 2022: potranno avere riconosciute massimo due annualità ecc...

Organismo di controllo/certificazione individuato	
Nome	
Sede principale (indirizzo)	
Sedi in Regione Liguria	
Contatto (Nome e Cognome)	
Tel. Cell.	
EMAIL	

Istanze di prima adesione o di continuità di adesione ai regimi di cui ai Reg. CE n. 1151/2012 e Reg. CE n 1308/2013					
S.A.U. riferita al prodotto certificato o in fase di certificazione mq.					
Previsione media produttiva /annua / campagna Q.li					
Previsione di spesa					
Voce di costo	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno
Costo iscrizione/assoggettamento al sistema di controllo	€.	€.	€.	€.	€.
Quota annua per l'attività di certificazione *	€.	€.	€.	€.	€.
Costo analisi richieste dall'organismo di controllo	€.	€.	€.	€.	€.
Costo per eventuali visite ispettive aggiuntive richieste dall'organismo di controllo	€.	€.	€.	€.	€.
Altri (specificare)	€.	€.	€.	€.	€.

* in relazione al prodotto certificato di cui alle sole superfici aziendali assoggettate.

Riepilogo Finanziario

Cod. id. dell'intervento	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno
	€.	€.	€.	€.	€.
	€.	€.	€.	€.	€.
Totale	€.	€.	€.	€.	€.

Aumentare le righe in caso di ulteriori regimi di qualità

PROSPETTO DI RAFFRONTO TRA I PREVENTIVI DI SPESA

Cod. id. intervento	Preventivi	Organismo	numero preventivo	data preventivo	Importo (€)
	Preventivo prescelto				
	1° PREVENTIVO DI RAFFRONTO				
	2° PREVENTIVO DI RAFFRONTO				
	Preventivo prescelto				
	1° PREVENTIVO DI RAFFRONTO				
	2° PREVENTIVO DI RAFFRONTO				
	Preventivo prescelto				
	1° PREVENTIVO DI RAFFRONTO				
	2° PREVENTIVO DI RAFFRONTO				

Motivazioni della scelta se il preventivo prescelto non è il più basso
(documentare con relazione tecnico – economica):

Il Legale Rappresentante



REGIONE LIGURIA



REPUBBLICA ITALIANA



UNIONE EUROPEA

Informativa al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), si informa che i dati personali, conferiti a Regione Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito "Regione"), con sede in piazza De Ferra-ri 1 – 16121 Genova. In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati. La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti rp@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010 54851.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO: Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy, pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato.

La base giuridica del trattamento si identifica nel Reg. (UE) n.1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.

1. Dati Personali

Il trattamento dei dati personali, fra cui dati anagrafici, fiscali, professionali, ubicazione e tipologia attività è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati.

Nel dettaglio, a titolo esemplificativo, i dati personali sono trattati nell'ambito delle attività della Regione per le seguenti finalità: Gestione Bandi PSR 2014/20.

Regione, inoltre, si impegna di informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

2. Dati Personali relativi a condanne penali e reati

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione potrà trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione di informazioni quali ad esempio:

- Informazioni concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.

In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge.

Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente paragrafo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

3. Natura del Trattamento

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'ammissibilità delle domanda di contributo a valere sui Bandi del PSR 2014/20 pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

4. Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 196/03 s.m.i, dei relativi regolamenti attuativi e dei Regolamenti UE 508/2014 e 679/2016.

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce "categorie particolari di dati personali", tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento.

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss. mm. e ii. ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)"); tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 del Regolamento.

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera per-manente.

5. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, inoltre, potranno inoltre essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 - 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; postacertificataprotocollo@pec.liguriadigitale.it quale incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- Autorità di controllo nell'ambito della verifica relativa alla gestione dei fondi comunitari;
- Altri Responsabili quali soggetti eventualmente incaricati da Regione per adempiere alla normativa vigente.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

Trasferimento dei Dati all'Estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione,

ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso, Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento.

In particolare:

(a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:

- Finalità del trattamento,
- Categorie di dati personali trattati,
- Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- L'esistenza di un processo decisionale automatizzato ed, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
- L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

(b) In aggiunta, l'interessato ha il diritto di:

- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
- Revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- Proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; csf@regione.liguria.it

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

Modifiche alla presente informativa

La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2022-AC-1215

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Alessandro PIANA		15/11/2022 11:32
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Federico MARENCO		15/11/2022 11:04
* Approvazione Legittimità	Monica BARATTA		14/11/2022 09:56
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Gloria MANARATTI		11/11/2022 14:32
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Federica SERRA		11/11/2022 14:24

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto

Sito web della Regione Liguria